



# COMUNE DI VILLA CARCINA

*Provincia di Brescia*

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

*N° 36 del 28/07/2021*

**OGGETTO: INTRODUZIONI RIDUZIONI TARIFFARIE TARI ANNO 2021 PER RIDUZIONE PRODUZIONE RIFIUTI URBANI UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA COVID19.**

L'anno duemilaventuno, addì ventotto del mese di Luglio alle ore 19:30, in Videoconferenza, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Dott. Moris Cadei il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Giancarlo Iantosca.

Intervengono i Signori:

|   | Nome                | P | A |    | Nome               | P | A |
|---|---------------------|---|---|----|--------------------|---|---|
| 1 | CADEI MORIS         | X |   | 9  | REBOLDI MONICA     |   | X |
| 2 | GIRAUDINI GIANMARIA | X |   | 10 | GHIZZARDI GIULIANO | X |   |
| 3 | MINO STEFANO PIETRO | X |   | 11 | FISOJNI GUIDO      | X |   |
| 4 | COLOSIO STEFANO     | X |   | 12 | GNALI GIANLEONE    |   | X |
| 5 | FORESTI ELISA       | X |   | 13 | CORTI GIANPIETRO   | X |   |
| 6 | ABATTI SILVIA       | X |   | 14 | ZANINI ALESSIA     |   | X |
| 7 | AGUSCIO ELISA       | X |   | 15 | MAFFINA FABIO      | X |   |
| 8 | GREGORELLI DOMENICO | X |   | 16 | GATTI MARSILIO     | X |   |

PRESENTI: 13 ASSENTI: 3

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

**OGGETTO: INTRODUZIONI RIDUZIONI TARIFFARIE TARI ANNO 2021 PER RIDUZIONE PRODUZIONE RIFIUTI URBANI UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA COVID19.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATO** il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione di n. 35 del 30/09/2020 e modificato con delibera consigliare del 28/07/2021, in particolare dall'art. 22 (Ulteriori riduzioni);

**RICHIAMATI** i seguenti atti emergenziali:

- decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»
- decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
- decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante: «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**PRESO ATTO** che l'emergenza sanitaria in corso ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del territorio;

**CONSIDERATO** che:

- tra i molteplici effetti sulle UND provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie;
- è necessario adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini dell'imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni;

- le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI, in ragione della conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni;

ATTESO che le riduzioni di cui trattasi avranno efficacia limitatamente all'anno 2021, in conseguenza del perdurare della situazione di emergenza sanitaria e degli effetti diretti ed indiretti;

RICHIAMATO l'art. 6 del D.L. n. 73/2021, che prevede:

“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche;

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021;

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2;

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie;

RICHIAMATO l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2021, n. 69, che dispone che “Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 31 luglio 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022”;

RITENUTO che per contenere l'aggravio fiscale nei confronti delle utenze TARI, in ragione della minor produzione di rifiuto conseguenti alle limitazioni imposte alle attività, l'Amministrazione intende concedere le sotto riportate riduzioni tariffarie per l'anno 2021, tenuto conto anche dei principi già proposti per l'anno 2020 da ARERA con deliberazione n. 158/2020 e dei decreti emergenziali che hanno comportato dette limitazioni, dirette e indirette, sulle diverse attività economiche del territorio comunale:

a) una riduzione del 60% della parte variabile della tariffa per le sole utenze non domestiche, con la precisa finalità di calmierare il prelievo tributario TARI in considerazione della forte riduzione nella produzione di rifiuti, rientranti nelle seguenti categorie tariffarie:

cod. 1 - MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO;

cod. 2 – CINEMATOGRAFI E TEATRI;

cod. 4 - CAMPEGGI, IMPIANTI SPORTIVI;

cod. 5 - STABILIMENTI BALNEARI;

cod. 7 - ALBERGHI CON RISTORANTE

cod. 8 - ALBERGHI SENZA RISTORANTE

cod. 17 - solo ESTETISTA;

cod. 22 - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB;

cod. 24 - BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA;

cod. 30 - DISCOTECHE, NIGHT CLUB

b) una riduzione del 40% della parte variabile della tariffa per le sole utenze non domestiche, con la precisa finalità di calmierare il prelievo tributario TARI in considerazione della minore produzione di rifiuti, rientranti nelle seguenti categorie tariffarie:

cod. 3 - AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA;

cod. 4 - solo DISTRIBUTORI CARBURANTI;

cod. 6 - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI;

cod. 10 - OSPEDALI;

cod. 11 - UFFICI E AGENZIE;

cod. 12 - solo STUDI PROFESSIONALI;

cod. 13 - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA ED ALTRI BENI DUREVOLI;

cod. 15 - NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI;

cod. 16 - BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI;

cod. 17 - PARRUCCHIERE, BARBIERE;

cod. 18 - ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO

cod. 19 - CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO;

cod. 20 - ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONE DI PRODUZIONE;

cod. 21 - ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI;

cod. 23 - MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE;

c) una riduzione del 5% della parte variabile della tariffa per le sole utenze non domestiche, con la precisa finalità di calmierare il prelievo tributario TARI in considerazione della parziale riduzione della produzione di rifiuti, rientranti nelle seguenti categorie tariffarie:

cod. 9 - CASE DI CURA E DI RIPOSO

cod. 11 - solo ONORANZE FUNEBRI

cod. 12 - BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO;

cod. 14 - EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE;

cod. 25 - SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI;

cod. 26 - PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE;

cod. 27 - ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO;

cod. 28 - IPERMERCATI DI GENERI MISTI;

cod. 29 - BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI.

d) La percentuale di riduzione di cui ai punti a, b e c sono riconosciute d'ufficio;

RILEVATO che a sostegno delle attività già oggetto delle misure agevolative dello scorso anno, sono assegnate risorse per complessivi € 182.998,00 così suddivise:

€ 50.000,00 da avanzo vincolato trasferimenti comuni zona rossa,

€ 39.760,00 da avanzo vincolato da Legge residuo quota 2020,

€ 93.238,00 da assegnazione art. 6 DL. 73/2021;

VISTO il DPR n. 158/1999;

VISTO l'art. 52 del D.lgs. 446/1997 e art. 7 del D.lgs. 267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile del Responsabile Finanziario, ai sensi dell'art 49 del D.lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole del revisore di conti, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che il resoconto integrale della seduta (registrazione audio/video) è disponibile al seguente link <http://www.consigli.cloud/villacarcina/Index.aspx> raggiungibile anche dal sito istituzionale del Comune [www.comune.villacarcina.bs.it](http://www.comune.villacarcina.bs.it) nella pagina attraverso il link nella home page "Consigli Comunali Video". Il file audio e la trascrizione integrale della seduta sono depositati agli atti del Comune (prot. n. 13024 2.3.2 del 30/07/2021).

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge dai 13 consiglieri presenti e votanti, come verificati dal Presidente, che ne proclama il risultato.

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

DI APPLICARE per la sola annualità 2021:

a) una riduzione del 60% della parte variabile della tariffa per le sole utenze non domestiche, con la precisa finalità di calmierare il prelievo tributario TARI in considerazione della forte riduzione nella produzione di rifiuti, rientranti nelle seguenti categorie tariffarie:

cod. 1 - MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO;

cod. 2 – CINEMATOGRAFI E TEATRI;

cod. 4 - CAMPEGGI, IMPIANTI SPORTIVI;

cod. 5 - STABILIMENTI BALNEARI;

cod. 7 - ALBERGHI CON RISTORANTE

cod. 8 - ALBERGHI SENZA RISTORANTE

cod. 17 - solo ESTETISTA;

cod. 22 - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB;

cod. 24 - BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA;

cod. 30 - DISCOTECHE, NIGHT CLUB

b) una riduzione del 40% della parte variabile della tariffa per le sole utenze non domestiche, con la precisa finalità di calmierare il prelievo tributario TARI in considerazione della minore produzione di rifiuti, rientranti nelle seguenti categorie tariffarie:

cod. 3 - AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA;

cod. 4 - solo DISTRIBUTORI CARBURANTI;

cod. 6 - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI;

cod. 10 - OSPEDALI;

cod. 11 - UFFICI E AGENZIE;

cod. 12 - solo STUDI PROFESSIONALI;

cod. 13 - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA ED ALTRI BENI DUREVOLI;

cod. 15 – NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI;

cod. 16 - BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI;

cod. 17 - PARRUCCHIERE, BARBIERE;

cod. 18 - ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO

cod. 19 - CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO;

cod. 20 - ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONE DI PRODUZIONE;

cod. 21 - ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI;

cod. 23 - MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE;

c) una riduzione del 5% della parte variabile della tariffa per le sole utenze non domestiche, con la precisa finalità di calmierare il prelievo tributario TARI in considerazione della parziale riduzione della produzione di rifiuti, rientranti nelle seguenti categorie tariffarie:

cod. 9 - CASE DI CURA E DI RIPOSO

cod. 11 – solo ONORANZE FUNEBRI

cod. 12 - BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO;

cod. 14 - EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE;

cod. 25 - SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI,  
GENERI ALIMENTARI;

cod. 26 - PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE;

cod. 27 - ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO;

cod. 28 - IPERMERCATI DI GENERI MISTI;

cod. 29 - BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI.

DI DARE ATTO che le predette riduzioni tariffarie sono finanziate dalle seguenti risorse di bilancio destinate alla copertura del corrispondente mancato gettito della Tari:

€ 50.000,00 da avanzo vincolato trasferimenti comuni zona rossa,

€ 39.760,00 da avanzo vincolato da Legge residuo quota 2020,

€ 93.238,00 da assegnazione art. 6 DL. 73/2021;

DI PREVEDERE che le riduzioni di cui trattasi, al fine di snellire e semplificare il procedimento amministrativo, saranno riconosciute e applicate d'ufficio;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il termine di legge previsto per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge.

DI DARE ATTO, ai sensi dell'art 3 della legge nr. 241 /90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga l'atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. –Sezione di Brescia – al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso termine;

DI PROVVEDERE alla comunicazione a ciascun Consigliere Comunale dell'avvenuta redazione e pubblicazione del processo verbale delle deliberazioni contestualmente alla pubblicazione stessa, ai sensi dell'art. 67 – comma 7 – del vigente Regolamento del Consiglio Comunale

Successivamente, ritenendo opportuno avvalersi della possibilità di cui all'art. 134, comma 4, del più volte citato D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge dai 13 consiglieri presenti e votanti, come verificati dal Presidente, che ne proclama il risultato.

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

La seduta si conclude alle ore 22,05.

Letto, confermato e sottoscritto

Sindaco  
Dott. Moris Cadei

il Segretario Comunale  
Dott. Giancarlo Iantosca

(atto sottoscritto digitalmente)